

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 513

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNARDI, GIOMO, BADINI CONFALONIERI, FERIOLI, CASSANDRO

Presentata il 14 ottobre 1968

Interpretazione autentica della legge 2 aprile 1968, n. 456, sulla validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scopo della proposta di legge n. 2260, presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Bertè ed altri, divenuta poi legge 2 aprile 1968, n. 456, era dichiaratamente quello di dare qualche soddisfazione di ordine giuridico e morale a una valorosa categoria di insegnanti, gli anziani titolari della scuola secondaria di primo grado. Poiché, come ampiamente documentato, questi benemeriti docenti avevano sostenuto, prima della innovazione delle cosiddette abilitazioni « decentrate », esami di portata e difficoltà certo non minori, s'intendeva riconoscere loro almeno i medesimi diritti ed estendere loro i medesimi benefit, di cui usufruivano appunto gli abilitati « decentrati ».

Questi ultimi, infatti, erano considerati abilitati all'insegnamento della, o delle, discipline cui la tabella d'esame si riferiva, nelle scuole secondarie di ogni grado, mentre prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, il riconoscimento giuridico dell'abilitazione era rigidamente ristretto ad un particolare grado e tipo di scuola. Si sperava, con l'approvazione della legge n. 456 del 1968, che gli anziani insegnanti vincitori di concorsi (o comunque abilitati) per le scuole secondarie di primo grado fossero finalmente posti almeno allo stesso livello giuri-

dico di colleghi meno esperti e certamente non più qualificati. Invece, se si pone mente alle perplessità manifestate dall'amministrazione in merito all'interpretazione della legge stessa, se si considera che l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1968 sui « comandi » esclude dai titoli validi le abilitazioni di cui alla legge n. 456 del 1968, si comprende in pieno la necessità della presente proposta di legge.

In particolare con la lettera *a*) si riconosce a insegnanti titolari da molti anni il diritto di immissione nei ruoli delle superiori, riconosciuto dalla legge n. 468 del 1968 ad abilitati, anche con punteggio minimo, con due soli anni, di servizio al 30 settembre 1968. Con la lettera *b*) si rimedia alla non perfetta formulazione della legge n. 456 e alla interpretazione restrittiva dell'amministrazione: infatti i detti titolari di scuola media hanno titolo valido per partecipare ai concorsi relativi all'immissione nei ruoli degli istituti di secondo grado e non sono considerati idonei a occupare annualmente tali cattedre in qualità di « comandati ».

Il chiarimento da noi proposto è tanto più urgente in vista della ormai prossima emanazione del decreto applicativo della legge 2 aprile 1968, n. 468.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le abilitazioni contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 456, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle conseguite dopo l'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Esse pertanto hanno efficacia:

a) per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468;

b) per ottenere un « comando » negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.